

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 202/2022
dell'8 luglio 2022
che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2023/619]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2022/175 della Commissione, del 9 febbraio 2022, che modifica l'allegato IX del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le condizioni di importazione applicabili ai movimenti di ovini e caprini destinati alla riproduzione dalla Gran Bretagna verso l'Irlanda del Nord ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2022/214 della Commissione, del 17 febbraio 2022, recante modifica di alcuni allegati del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 per quanto riguarda l'approvazione o il ritiro dello status di indenne da malattia di alcuni Stati membri o di loro zone o compartimenti in relazione ad alcune malattie elencate e all'approvazione dei programmi di eradicazione per determinate malattie elencate ⁽²⁾.
- (3) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2022/181 della Commissione, del 9 febbraio 2022, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2021/260 per quanto riguarda alcuni movimenti tra Stati membri, o zone di essi, di animali acquatici soggetti a misure nazionali e il relativo allegato I per quanto riguarda lo stato sanitario dell'Irlanda nei confronti dell'Ostreid herpesvirus-1 μ var (OsHV-1 μ var) ⁽³⁾.
- (4) La presente decisione riguarda, tra l'altro, la legislazione relativa agli animali vivi diversi dai pesci e dagli animali d'acquacoltura. Tale legislazione non si applica all'Islanda, come specificato al paragrafo 2 della parte introduttiva del capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE.
- (5) La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione non si applica quindi al Liechtenstein.
- (6) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE è così modificato:

1. Al punto 13o (Decisione di esecuzione (UE) 2021/260 della Commissione) della parte 1.1 è aggiunto quanto segue:

”, modificato da:

— **32022 D 0181**: Decisione di esecuzione (UE) 2022/181 della Commissione, del 9 febbraio 2022 (GU L 29 del 10.2.2022, pag. 40).”

⁽¹⁾ GU L 29 del 10.2.2022, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 37 del 18.2.2022, pag. 16.

⁽³⁾ GU L 29 del 10.2.2022, pag. 40.

2. Al punto 13r (Regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 della Commissione) della parte 1.1 è aggiunto il seguente trattino:
"- **32022 R 0214**: Regolamento di esecuzione (UE) 2022/214 della Commissione, del 17 febbraio 2022 (GU L 37 del 18.2.2022, pag. 16)."
3. Al punto 12 (Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio) della parte 7.1 è aggiunto il seguente trattino:
"- **32022 R 0175**: Regolamento (UE) 2022/175 della Commissione, del 9 febbraio 2022 (GU L 29 del 10.2.2022, pag. 1)."

Articolo 2

I testi del regolamento (UE) 2022/175 in lingua norvegese e del regolamento di esecuzione (UE) 2022/214 e della decisione di esecuzione (UE) 2022/181 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 9 luglio 2022 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE *.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, l'8 luglio 2022.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Kristján Andri STEFÁNSSON

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.